

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 11/35/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia è trattata in pubblica udienza, ritualmente e tempestivamente richiesta, e decisa in Camera di Consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello merita accoglimento poiché fondato e in conseguenza la sentenza impugnata riformata. Invero la Corte Suprema - SS.UU. civile sentenza n°26635 del 1-12-2009, depositata il 10-12-2009 - ha stabilito con un indirizzo preciso e convincente, a cui questo giudice aderisce che lo studio di settore rappresenta uno strumento per la rettifica della dichiarazione del contribuente ma non l'automatica definizione della base imponibile, trattandosi pur sempre di una presunzione semplice. Al fine di pervenire alla definizione del reddito imponibile correlato alla reale e concreta capacità contributiva occorre una attività adeguatrice dei dati dello studio di settore alla realtà del contribuente debitamente descritta in sede di redazione della motivazione dell'avviso di accertamento. Per evitare l'automatismo nell'applicazione degli studi di settore occorre poi il "contraddittorio" orientato alla ricostruzione del reddito effettivo e non meramente presuntivo. Nel caso di specie sia i maggiori ricavi accertati di £27.104.000 sia l'incremento di pari importo del reddito d'impresa da £28.339.000 a £55.443.000 derivano dall'automatica applicazione dello studio di settore senza alcuna attività adeguatrice alla concreta realtà del contribuente. Alla soccombenza segue la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio.

PQM

La Commissione accoglie l'appello del contribuente e in riforma della sentenza impugnata annulla l'accertamento. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 500,00 onnicomprensivi.